

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 570

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRECO, IZZO e GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari

ONOREVOLI SENATORI. – Un incendio doloroso, nella notte del 27 ottobre 1991, ha distrutto gran parte dell'immobile del teatro «Petruzzelli» di Bari, il quarto d'Italia per grandezza.

Malgrado la mobilitazione generale di cittadini privati e di pubbliche istituzioni, purtroppo, tuttora non si è riusciti a recuperare quello che era il più significativo simbolo culturale ed artistico della città e dell'intera regione.

Le difficoltà insorte sono state e sono tante, soprattutto finanziarie, ma anche di natura diversa, quale quella dell'essere l'edificio di proprietà privata, costruito su suolo pubblico, dato in concessione perpetua dal comune di Bari alla famiglia Messeni Nemagna e disciplinato nel suo uso da un'apposita convenzione.

Occorre, però, anche tener presente che l'intero complesso immobiliare è stato dichiarato di interesse pubblico, nel 1954, sotto l'aspetto artistico («degno esempio dell'arte della fine del secolo scorso») e nel 1967, sotto quello dell'attività aziendale («teatro di produzione della lirica tradizionale»).

Un interesse che ha permesso l'erogazione di un finanziamento di quattro miliardi disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 settembre 1994, in favore direttamente dei proprietari, che hanno così potuto provvedere ai lavori di consolidamento strutturale delle parti del fabbricato più danneggiate e di ripristino della cupola e del tetto del palcoscenico.

Nel frattempo, per superare le menzionate diverse difficoltà sono state avviate varie iniziative e si è tentato di percorrere diverse strade, a cominciare dalla costituzione della Fondazione «Messeni Nemagna», un ente misto, rappresentato dalla provincia di Bari,

dalla Fiera del Levante e dalla famiglia stessa.

Su attivazione del comune di Bari, è stata inutilmente proposta la costituzione di una società per azioni mista, con prevalente partecipazione del comune di Bari e di altri enti pubblici che avessero voluto aderire all'iniziativa, e partecipazione dei proprietari non superiore al 49 per cento.

Intanto, nel bilancio triennale dello Stato 1998-2000, è stato possibile prevedere la finalizzazione di una spesa di lire 15 miliardi, nell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo speciale di conto capitale.

Tale finanziamento assicura gli interventi più urgenti e l'avvio delle operazioni di ricostruzione e ripristino del teatro, il cui costo sarà senz'altro notevolmente superiore all'importo stanziato nel bilancio triennale 1998-2000 (secondo una prima stima, il costo dovrebbe essere di circa 35 miliardi di lire).

Altre risorse potrebbero provenire da privati nonché da altre diverse fonti pubbliche, utilizzando disposizioni quali quelle che regolano l'accesso ai fondi comunitari, oltre che quelle contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, e nelle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 21 dicembre 1961, n. 1552.

Tanto premesso, al momento occorre un provvedimento legislativo con cui sostenere ed accelerare gli interventi più urgenti per il recupero di un bene di grande importanza culturale ed artistica qual'è il teatro «Petruzzelli» e con il quale rendere, soprattutto, possibile l'utilizzo del finanziamento di 15 miliardi già accantonati.

Da qui il presente disegno di legge che si compone di soli tre articoli e che ricalca l'impostazione già recepita da questo Parlamento con la legge di conversione 29 luglio 1996, n. 401, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, disciplinante gli interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che tutte le operazioni finalizzate alla ricostruzione del teatro siano dichiarate di interesse nazionale; al comma 2 si prevede l'erogazione del finanziamento di 7.746.853 euro.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un'apposita commissione, composta dalle massime autorità locali affiancate dagli organi periferici dello Stato, competenti in materia, nonché da un rappresentante della famiglia Messeni Nemagna, per l'individuazione degli interventi da realizzare e per definirne le modalità di esecuzione.

L'articolo 3 autorizza il prefetto di Bari ad aprire e gestire un apposito conto corrente bancario ove far affluire i contributi pubblici e privati per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Interventi per la ricostruzione
del teatro «Petruzzelli»)*

1. Tutte le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro «Petruzzelli» di Bari sono dichiarate di interesse nazionale.

2. Per sostenere ed accelerare le operazioni più urgenti di cui al comma 1, lo Stato eroga un primo finanziamento di euro 7.746.853.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

*(Istituzione di una Commissione
per l'esecuzione degli interventi)*

1. Per l'individuazione degli interventi di cui all'articolo 1, nonchè per la determinazione dei relativi criteri e modalità di esecuzione, è istituita una Commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e sto-

rici di Bari, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e da un rappresentante della famiglia Messeni Nemagna. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante; la Commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della Commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

Art. 3.

(Acquisizione di contributi privati e pubblici)

1. Il prefetto di Bari è autorizzato ad aprire e gestire un apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro «Petrizzelli». Nella gestione dei contributi, il prefetto evita duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposti per le medesime finalità e, ai fini della rendicontazione delle spese, osserva le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, come sostituito dall'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

